

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 34-5465

**Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017. Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi. Spesa presunta Euro 1.000,00 sul cap. 135611/2017.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Visto il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/6/2017 – S.O. n. 31;

visto, in particolare, l'art. 39, il quale prevede che, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20% del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia riconosciuta “*a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite*”; disponendo inoltre che tale certificazione venga “*formalizzata*” tramite intesa in Conferenza unificata entro il 10 luglio di ogni anno e che, in caso di mancata intesa, il “*riconoscimento in favore della regione interessata*” venga deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali;

considerato che, per effetto di tali disposizioni si ridurrà all'80% rispetto agli anni precedenti l'accertamento della quota del suddetto fondo nazionale nei bilanci regionali a causa dell'accantonamento del predetto 20%, con conseguente decurtazione di pari importo delle assegnazioni e delle relative erogazioni agli Enti e alle Aziende di trasporto e obbligo per le Regioni che hanno anticipato mensilmente quote del fondo di rideterminare gli importi conguagliando quelli già erogati;

rilevato che le disposizioni di cui al predetto art. 39 presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, con riguardo alla violazione dei seguenti parametri:

- art. 97 Cost. per violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa per il grave pregiudizio arrecato all'erogazione di un servizio fondamentale con la previsione di un procedimento *ad hoc* per il riconoscimento di risorse finanziarie altrimenti spettanti alle Regioni; detto procedimento prevede poi termini stringenti per Regioni e Conferenza Unificata mentre non prevede un termine ultimo per il riconoscimento delle risorse in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il che induce a ritenere che l'erogazione del 20% delle risorse possa avvenire in termini non certi per le Regioni, con evidenti riflessi sulla gestione delle risorse e sulla erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale la cui competenza è posta in capo alle Regioni;
- art. 114, commi 1 e 2, Cost., per violazione del principio di leale collaborazione e del principio dell'Intesa. L'intesa per come prevista dalla norma impugnata si traduce in un intralcio alla gestione regionale delle risorse e delle competenze in materia di trasporto pubblico locale; il rapporto tra Stato e Regioni - per come espresso nella norma impugnata - viola il principio di leale collaborazione tra Enti parimenti costitutivi della Repubblica e riconosciuti come Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla stessa Costituzione, quali il principio

di attribuzione ed il principio di sussidiarietà e differenziazione per come declinato agli artt. 118, commi 1 e 2, e 120, comma 2;

- art. 117, terzo e quarto comma, per violazione del principio di competenza che vuole la materia del trasporto pubblico locale tra le materie a competenza residuale, rappresentando la norma impugnata una indebita intromissione nell'esercizio delle competenze legislative ed anche amministrative delle Regioni e per essere le norme impuginate non ascrivibili alla materia ed ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica per come sono stati più volte configurati dalla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 64/2016; n.79 e 44 del 2014; n. 205 e n. 263 del 2013);

- all'art. 119, comma 1, Cost. per violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (tra le altre, sentenza n. 417 del 2005, sentenza n. 77 del 2015), la disciplina di principio dei vincoli finanziari si configura compatibile con l'autonomia degli enti costituzionalmente garantiti, come le Regioni ed i Comuni, solo quando stabilisce tassativamente un limite complessivo di intervento – avente ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente o i fattori di crescita della spesa corrente – lasciando agli enti stessi piena autonomia e libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale;

rilevato, che la previsione è illegittima altresì per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) per l'evidente mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate nello stesso art. 39 del D.L. n. 50/2017 di coordinamento della finanza pubblica, nonché per la farraginosità e iniquità del meccanismo escogitato che rende estremamente difficoltoso il raggiungimento di un'intesa in Conferenza unificata anche per le Regioni più virtuose e comunque costringe - già a decorrere dal 2017 - ad operare l'accantonamento del 20% delle risorse, in corso d'anno, senza che gli enti e le aziende abbiano potuto procedere preventivamente alle conseguenti riprogrammazioni o riduzioni dei servizi; nonché per l'evidente distonia rispetto all'art. 27 dello stesso D.L.;

ravvisato l'interesse della Regione a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per tutelare le prerogative regionali costituzionalmente garantite;

riconosciuta la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96;

ritenuto opportuno provvedere alla costituzione in giudizio avvalendosi del patrocinio, congiunto e disgiunto, degli avv.ti Giovanna Scollo, cassazionista, professionista legale addetta all'Avvocatura regionale, e dell'avv. Gabriele Pafundi dello Studio Legale Associato Romanelli – Pafundi del Foro di Roma (P. IVA 07042741004 – Cod. Benef. 168159), ove ha sede il Giudice adito, eleggendo domicilio presso il medesimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

preso atto della disponibilità del professionista domiciliatario ad accettare l'incarico per un compenso presunto di Euro 1.000,00 conforme ai massimali previsti nell'avviso pubblico del settembre 2012 ed dell'art. 8, c. 2, del D.M. n. 55/2014, che trovano copertura come segue:

Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale);

COFOG: 01.3 Servizi generali.

Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea.

Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti.  
Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte.  
Missione: 01 Programma: 11

ritenuta l'urgenza, stante la non applicazione a questo giudizio della sospensione feriale;

visto l'art. 17 3° c., lett. k), L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto;  
visto il D.lgs. n. 118/2011;

vista la L.R. n. 6/2017;

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 14.04.2017;

vista la D.D. n. 257 del 14.10.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso alla Corte Costituzionale di cui nelle premesse mediante la rappresentanza e difesa, congiunta e disgiunta, degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Viale Giulio n. 14.

La spesa presunta di Euro 1.000,00 afferente all'incarico all'avv. Gabriele Pafundi dello Studio Legale Associato Romanelli-Pafundi, è impegnata sul cap. 135611 (imp. n. 4018/2017) del bilancio 2017 e sarà liquidata con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcella redatta sulla base dell'attività svolta in corso di causa in coerenza con il D.M. n. 55/2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)